

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **127/2003** (ECLI:IT:COST:2003:127)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **26/02/2003**; Decisione del **27/03/2003**

Deposito del **16/04/2003**; Pubblicazione in G. U. **23/04/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27680**

Atti decisi:

N. 127

ORDINANZA 27 MARZO - 16 APRILE 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Avellino e dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 18 marzo 2002 e del 9 aprile 2002, iscritte al n. 279 e al n. 361 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 e n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 18 marzo 2002 (r.o. n. 279 del 2002) il Tribunale di Avellino, su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di giudizio immediato o di rigettare la richiesta del pubblico ministero, debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cartolare»;

che ad avviso del rimettente la fase processuale conseguente alla richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, che si svolge «in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire», se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale che ha modificato l'art. 111 Cost., appare ora in evidente distonia con i principi del giusto processo;

che, in particolare, le recenti riforme legislative (quali la legge sul giusto processo, sulla difesa d'ufficio, sulle indagini difensive) sarebbero appunto volte a garantire l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento e ad assicurare il pieno contraddittorio e la parità delle parti sin dalla fase delle indagini preliminari, dando così attuazione ai principi enunciati dall'art. 111 Cost., che attengono, come emergerebbe dal terzo comma, a ogni fase del procedimento, essendo peraltro fuori di dubbio che «la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato, integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale», determinerebbe l'insorgere della fase processuale in senso proprio, nella quale non potrebbe quindi prescindere dalle garanzie del contraddittorio e della parità tra le parti;

che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente precisa che «l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullità di ordine generale del decreto di giudizio immediato e la regressione del procedimento»;

che con ordinanza del 9 aprile 2002 (r.o. n. 361 del 2002) il Tribunale di Napoli, su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 cod. proc. pen., prospettando censure che, seppure diversamente formulate, muovono da considerazioni affatto analoghe alle precedenti;

che ad avviso del rimettente l'art. 455 cod. proc. pen., non prevedendo «il previo avviso per il difensore dell'imputato al fine di consentirgli la compiuta cognizione degli atti e la valutazione delle condizioni di evidenza della prova», precluderebbe al difensore «la possibilità di controdedurre sulla sussistenza del detto presupposto processuale, condizione indefettibile del rito con il giudizio immediato, e di rappresentare eventuali elementi a confutazione della scelta processuale del pubblico ministero»;

che, impedendo all'imputato di esercitare il suo diritto di difesa e non consentendo il contraddittorio tra le parti in condizione di parità «nell'intervallo tra la richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice per le indagini preliminari», la norma censurata violerebbe gli artt. 24 e 111 Cost.;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che entrambi i rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, in quanto tale norma non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero;

che, investendo le questioni la medesima disciplina ed essendo sollevate sulla base di censure sostanzialmente analoghe, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che con ordinanza n. 371 del 2002, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata una questione simile, sollevata in relazione ai medesimi parametri costituzionali;

che in tale ordinanza la Corte ha in particolare rilevato che il presupposto del previo interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie di cui agli artt. 453, comma 1, e 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. - cui è condizionata la valida instaurazione del giudizio immediato e la cui ritualità, formale e sostanziale, è sindacabile dal giudice del dibattimento - assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative difensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato;

che «sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto di difesa al fine di evitare l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato» non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione dei parametri evocati;

che - con specifico riferimento all'art. 111 Cost. - la Corte ha affermato che «il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio (v., per quanto riguarda il giudizio abbreviato, sentenza n. 115 del 2001), le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo (v. ordinanza n. 203 del 2002)»;

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con la pronuncia richiamata, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino e dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.